

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. PARTI DEL CONTRATTO

Per parte Venditrice si intende la società Brumec S.r.l., fornitrice dei prodotti / servizi oggetto dell'ordine di vendita cliente, per i quali emetterà regolare fattura.

Per parte Acquirente s'intende il Cliente che sarà l'intestatario della fattura relativa ai prodotti / servizi oggetto dell'ordine di vendita.

### 2. DATE DI CONSEGNA

Le date di consegna, indicate nell'ordine di vendita cliente della parte Venditrice, si intendono solamente a titolo indicativo ed orientativo, salvo imprevisti. Quando possibile, gli eventuali ritardi rispetto alle date indicate, verranno comunicati alla parte Acquirente. Nel caso di richiesta da parte della parte Acquirente di una data di consegna tassativa e vincolante, tale condizione dovrà essere esplicitamente indicata con una nota scritta nell'ordine di vendita cliente e sottoscritta per accettazione dalla parte Venditrice. Ogni altra indicazione di data di consegna non espressamente accettata come sopra indicato, sarà considerata nulla.

La parte Venditrice avrà facoltà di sospendere la consegna nell'eventualità di inadempimento della parte Acquirente agli obblighi contrattuali posti a suo carico; in tale ipotesi, la data di consegna verrà spostata ad altra successiva data con differimento corrispondente ai giorni di durata dell'inadempimento della parte Acquirente.

### 3. TERMINI DI CONSEGNA

Nell'eventualità di previsione di un termine di consegna, tale termine andrà computato in giorni lavorativi con esclusione delle giornate di sabato e domenica, delle festività nazionali infrasettimanali, dell'intero mese di agosto e del periodo da 20 dicembre al 10 gennaio. Detto termine decorrerà dalla data di accettazione della proposta di acquisto oppure, se successiva, a) dalla data in cui sarà pervenuta alla parte Venditrice l'eventuale somma prevista a titolo di acconto oppure sarà pervenuto l'ordine di acquisto da parte della società di leasing finanziatrice.

Anche in questo caso la parte Venditrice avrà facoltà di sospendere la consegna nell'eventualità di inadempimento della parte Acquirente agli obblighi contrattuali posti a suo carico; in tale ipotesi, la scadenza del termine di consegna verrà spostata ad altra successiva data determinata con differimento corrispondente ai giorni di durata dell'inadempimento della parte Acquirente.

### 4. TERMINI DI RECLAMO E NON CONFORMITÀ

La parte Acquirente è tenuta, al momento della consegna del prodotto fornito, a verificare eventuali **suoi vizi / difetti / non conformità** immediatamente rilevabili e riscontrabili ed a darne tempestiva segnalazione scritta alla parte Venditrice **a mezzo pec o raccomandata ar.**

La mancata denuncia scritta entro otto giorni dalla consegna comporterà la decadenza della parte Acquirente dal diritto di essere garantita dalla parte Venditrice.

### 5. SOSTA E MAGAZZINAGGIO DEI MATERIALI

Al ricevimento dell'avviso di merce pronta per la spedizione dei materiali o per il collaudo, l'Acquirente dovrà ritirare i prodotti ordinati, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiederne **per iscritto** la spedizione. In difetto, i prodotti potranno essere stoccati all'aperto, con esonero per la Venditrice d'ogni responsabilità, con decadenza di tutte le garanzie e con addebito dei costi di movimentazione e magazzinaggio; la Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di spedire i materiali in porto assegnato all'Acquirente, o di depositarli a spese dello stesso. Dall'avviso di merce pronta, sarà in ogni caso emessa regolare fattura e decorreranno i termini di pagamento **e la parte Acquirente dovrà comunque provvedere al regolare pagamento come se il materiale fosse stato ritirato o consegnato.**

### 6. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nell'ipotesi di pagamento dilazionato e/o rateizzato del prezzo, la parte Venditrice usufruirà della riserva di proprietà ex art. 1523 cod. civ. e seguenti.

Conseguentemente sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, la parte Acquirente è semplice depositario del bene oggetto di vendita e non potrà venderlo a terzi né tantomeno cederne il suo esercizio; inoltre, nell'eventualità in cui la merce fosse sottoposta ad atto di pignoramento/sequestro di terzi, la parte Acquirente si obbliga a comunicare all'Ufficiale Giudiziario che la merce è di proprietà della parte Venditrice e a chiedere che tale dichiarazione sia inserita nel verbale di pignoramento/sequestro, nonché a darne immediata comunicazione scritta alla parte Venditrice.

Nel caso di mancato adempimento ai suindicati obblighi da parte della parte Acquirente, la parte Venditrice avrà facoltà di risolvere ex art. 1456 cod. civ. il contratto, nonché di trattenere le somme corrisposte dalla parte Acquirente a titolo di penale fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

## **7. INADEMPIMENTO**

**Sempre nell'ipotesi di pagamento rateizzato, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sua scadenza, la parte Acquirente decadrà dal beneficio del pagamento rateizzato con il conseguente diritto della parte Venditrice di pretendere l'immediato pagamento del prezzo complessivo, anche con riguardo alle rate non ancora scadute, e ciò anche nell'eventualità in cui la fornitura non fosse stata ancora completata; la presente clausola costituisce anche dichiarazione proveniente dalla parte Acquirente, nella sua qualità di debitore, comprovante il diritto di credito della parte Venditrice ai sensi dell'art. 642 comma secondo cpc.**

**In via alternativa, sempre nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla sua scadenza, la parte Venditrice avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui dovrà darne comunicazione alla parte Acquirente a mezzo di pec o raccomandata ar; in questa ipotesi, la parte Venditrice avrà diritto di trattenersi gli eventuali importi a titolo di penale fatta salva la risarcibilità del maggior danno.**

## **8. CERTIFICATI**

Tutti i certificati, quali a titolo di esempio, dei materiali, di verifica dimensionali, di controlli non distruttivi, di trattamenti, di verniciatura ecc., dovranno essere esplicitamente richiesti **per iscritto** in fase di ordine ed accettati **sempre per iscritto** dalla parte Venditrice. Pertanto non potranno essere rilasciate dalla parte Venditrice certificazioni non preventivamente richieste e concordate nell'ordine.

## **9. PROGETTAZIONE**

La venditrice risulta strutturata per offrire all'acquirente il servizio di progettazione tramite l'Ufficio Tecnico interno **della parte Venditrice.**

L'eventuale attività di progettazione integrale, con rilascio di documentazione tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato, deve essere esplicitamente richiesta e commissionata **per iscritto** dall'acquirente.

Eventuali attività di sviluppo interno dei disegni per la produzione, che l'Ufficio Tecnico della Venditrice, effettua sui documenti dell'Acquirente, verranno comunque sottoposti ad approvazione dello stesso che ne mantiene la responsabilità ai sensi della progettazione.

## **10. TOLLERANZE**

I criteri di tolleranza sulle misure dimensionali dei prodotti applicate dalla Ns. azienda sono quelle della Norma UNI EN 22768/1/2. Altri specifici criteri di tolleranza dovranno essere specificati dal cliente sulla quotatura interna dei disegni/schemi o esplicitamente descritti nell'ordine di acquisto.

## **11. TRATTAMENTI TERMICI E ALTRI TRATTAMENTI SUPERFICIALI**

Nel caso nelle fasi di produzione venga richiesta l'esecuzione di trattamenti termici e/o altri trattamenti superficiali, qualora la documentazione contrattuale non riporti specifiche richieste, verranno effettuati tali trattamenti secondo i processi produttivi standard dei fornitori Ns. partner, dei quali è disponibile documentazione tecnica descrittiva presso la Ns. sede.

## **12. IMBALLAGGIO**

I prodotti sono forniti privi di imballo. Eventuali imballi dovranno essere richiesti **per iscritto** all'atto di conferimento dell'ordine e **verranno** addebitati in fattura.

## **13. PRODOTTI E SERVIZI AGGIUNTIVI**

Prodotti e servizi che non sono citati esplicitamente nella documentazione contrattuale, quali offerte e ordini, non si ritengono a carico della Venditrice ma a carico dell'Acquirente; eventualmente saranno conteggiati a parte.

## **14. INSTALLAZIONI E OPERE ACCESSORIE**

Quando non esplicitamente stabilito nella documentazione contrattuale le attività di installazione ed eventuali altre opere accessorie rimangono a carico della parte Acquirente, con le relative responsabilità.

## **15.GARANZIE**

La Venditrice garantisce che la fornitura dei prodotti è corrispondente a quanto previsto nell'ordine di vendita cliente, sia per le quantità che per le qualità dei materiali nonché per le caratteristiche tecniche previste sia nell'ordine che nei disegni tecnici ricevuti insieme all'ordine. Sono garantiti inoltre il rispetto delle normali tolleranze dimensionali così come da norma UNI EN 22768/1/2 se non diversamente concordato.

## **16.PAGAMENTO e PROPRIETA' DEL PRODOTTO**

L'Acquirente acquisterà la proprietà dei prodotti solo con il pagamento integrale della fattura emessa dalla Venditrice, ma assumerà ogni rischio relativo ai prodotti stessi, ivi compreso il rischio di perimento.

Nel caso di pagamenti effettuati in ritardo rispetto a quanto indicato in fattura, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora al tasso previsto dalla legge, a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.

## **17.RESPONSABILITA'**

Dove non diversamente specificato nell'ordine di vendita cliente, la responsabilità della corrispondenza alle norme vigenti dei prodotti realizzati dalla Venditrice su progetto / specifica dell'Acquirente è totalmente a carico dello stesso. Pertanto la Venditrice si ritiene sollevata da ogni responsabilità relativamente all'uso dei prodotti oggetto della vendita/fornitura.

## **18.RECESSO DAL CONTRATTO**

La Venditrice avrà facoltà di **esercitare la clausola risolutiva espressa**, oltre che i casi sopramenzionati, anche qualora venga a conoscenza di protesti di titoli, nonché di avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, esecutive, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

## **19.FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione dell'ordine di vendita cliente è competente il Foro di Verona con legge italiana.

## **20.CAPITOLATI E ALTRI DOCUMENTI CONTRATTUALI DEL CLIENTE.**

Costituiscono condizioni contrattuali, che integrano e sostituiscono quanto sopra, le specifiche contenute in capitolati o altri documenti del cliente, che vengano espressamente controfirmate per accettazione dalla venditrice.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole contrattuali: articolo 2 date di consegna; articolo 3 termini di consegna; articolo 4 termini di reclamo e non conformità; articolo 5 sosta e magazzinaggio dei materiali; articolo 6 riserva di proprietà; articolo 7 inadempimento; articolo 15 installazioni e opere accessorie; articolo 16 garanzie; articolo 17 pagamento e proprietà del prodotto; articolo 18 responsabilità; articolo 19 recesso dal contratto; articolo 20 foro competente.*